

LA DICHIARAZIONE DI STATO LIBERO DEI FEDELI ORTODOSSI NEL FORO DELLA CHIESA CATTOLICA. UN PROBLEMA ECUMENICO?*

I. INTRODUZIONE

SECONDO l'insegnamento della Chiesa cattolica il matrimonio valido tra i battezzati è un sacramento e non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte. Questo principio non è stato ideato da un uomo ma ha il suo fondamento nel diritto divino. Perciò nessuno lo può negare e non è possibile alcuna eccezione al medesimo. Il matrimonio è costituito dal reciproco consenso delle persone abili a contrarlo, espresso nella forma prevista dalla legge. Intanto la prassi della Chiesa ortodossa rivela una diversa percezione degli stessi principi fondamentali. Fin tanto che i fedeli ortodossi contraggono matrimoni fra di loro la Chiesa cattolica non può intervenire nella legge a cui essi sono soggetti. Il problema appare invece quando sorge la necessità di dichiarare lo stato libero dei fedeli ortodossi nei confronti della Chiesa cattolica. Si dovrebbe allora, nello spirito della stima per la disciplina orientale, rispettare i principi che li muovono? In che modo è possibile constatare che i fedeli ortodossi che erano prima uniti dal matrimonio nella loro Chiesa o solo da un'unione civile, sono di stato libero?

La risposta a queste domande viene data da Urszula Nowicka, professoressa straordinaria presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia.¹ Il suo libro, risultato dei suoi interessi di ricerca in materia di diritto matrimoniale delle Chiese Orientali cattoliche e di diritto matrimoniale della Chiesa ortodossa, è uno studio del tutto originale, che ha un proprio valore conoscitivo ed anche applicativo. Si tratta

* A proposito di una monografia di URSZULA NOWICKA, *Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawosławnych na forum Kościoła katolickiego* [Dichiarazione di stato libero dei fedeli ortodossi nel foro della Chiesa cattolica], Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [Casa Editrice Università Cardinale Stefan Wyszyński di Varsavia], Warszawa 2012, pp. 424.

¹ U. Nowicka è autrice di numerosi studi, tra l'altro: *Szafarz sakramentu małżeństwa. Studium historyczno-prawne* [Il ministro del sacramento del matrimonio. Studio storico-giuridico], Wrocław 2007, pp. 200.

di un tentativo, ben riuscito, di risolvere una serie di problemi e difficoltà riguardanti la determinazione dello stato civile dei credenti appartenenti alla Chiesa ortodossa che si uniscono in matrimonio con fedeli della Chiesa cattolica.

All'Autrice interessa dunque la problematica della determinazione dello stato libero (la non sussistenza di impedimenti matrimoniali al vincolo coniugale) di un fedele appartenente alla Chiesa ortodossa, quando vuole sposarsi con una persona cattolica nella Chiesa cattolica. In altre parole, si tratta della valutazione del matrimonio dei fedeli ortodossi, nel caso in cui il fedele ortodosso vuole sposare un cattolico, con la condizione che vi sia una dichiarazione di stato libero del primo (nel foro della Chiesa cattolica si deve quindi valutare lo stato personale del credente ortodosso).

II. STRUTTURA, FONTI, CONTESTO ECUMENICO

Absolutamente appropriata è la struttura del libro, basata su tre parti dedicate in ordine a: I. Questioni introduttive (due capitoli: 1/ La dottrina cattolica ed ortodossa in relazione al sacramento del matrimonio; 2/ Ambito di competenza della Chiesa cattolica sul matrimonio dei fedeli ortodossi); II. Sentenze di divorzio ortodosse e relative conseguenze nel foro della Chiesa cattolica (due capitoli: 3/ L'istituzione del divorzio nella Chiesa ortodossa; 4/ Procedura per la determinazione dello stato libero dei fedeli ortodossi dopo il divorzio religioso); III. La situazione giuridica dei fedeli ortodossi legati precedentemente con un contratto civile (due capitoli: 5/ Matrimoni civili dei fedeli ortodossi; 6/ Procedura per la determinazione dello stato libero dei fedeli ortodossi uniti precedentemente con un contratto civile). Si può dunque affermare che, mentre la prima parte ha un carattere introduttivo, in cui il tema sostanziale riguarda il principio dell'indissolubilità del matrimonio (nella dottrina cattolica e ortodossa), le altre due trattano le circostanze specifiche che causano i dubbi e le difficoltà nello stabilire – nel foro canonico – lo stato libero dei fedeli ortodossi.

Degne di nota sono le fonti, a cui è risalita U. Nowicka nella preparazione del suo lavoro, che sono: i Codici di Diritto Canonico; gli scritti dei Padri della Chiesa; i numerosi documenti pontifici, conciliari e sinodali; i documenti della Segnatura Apostolica (consultati presso il relativo Archivio),² e i documenti pubblicati da tale tribunale (dichiarazioni, lettere e sentenze); le sentenze e i decreti della Rota Romana; i documenti di altri dicasteri della Curia Romana; i documenti della Conferenza dell'Episcopato di: Polonia, Italia, Spagna e Stati Uniti d'America; i documenti delle Chiese ortodosse; e

² Si tratta delle 15 Lettere indirizzate alla Segnatura Apostolica, 8 Decreti e 7 Lettere dello stesso Tribunale degli anni 1971-2008.

infine gli atti giuridici civili relativi alle Chiese ortodosse. Imponente è anche l'ampio riferimento alla letteratura canonistica e teologica, normalmente in lingua straniera.

Nel dettagliato discorso condotto dalla Nowicka, l'accompagna un delicato contesto di natura ecumenica, che testimonia una visione molto matura della realtà di cui si occupa. Non occorre aggiungere che si concentra sempre su una idea principale per determinare – in termini sostanziali e procedurali – lo stato libero di un fedele ortodosso, quando intende sposarsi con un credente della Chiesa cattolica nel suo foro.

III. CONTENUTO

1.

La prima parte del libro – “Questioni introduttive”³ – contiene innanzitutto la presentazione della dottrina cattolica e l'insegnamento ortodosso sul sacramento del matrimonio, in cui si fanno notare soprattutto le differenze che compaiono nella dottrina delle due Chiese.⁴ Il mostrare, a sua volta, l'ambito di competenza della Chiesa cattolica sul matrimonio di fedeli ortodossi, ha lo scopo di giustificare la tesi secondo cui la Chiesa cattolica è competente ad accertare lo stato libero dei medesimi fedeli ortodossi.

La prima questione sollevata nel libro è l'autorità della Chiesa sul matrimonio: si fa chiarimento sia sui temi riguardanti le leggi delle Chiese ortodosse in relazione ai propri seguaci, che sui diritti della Chiesa cattolica di decidere sui matrimoni dei fedeli ortodossi, e dunque su coloro che non sono a lei soggetti. Entrambi i concetti sono stati trattati a fondo, e le argomentazioni dell'Autrice sono convincenti e contengono interessanti conclusioni, tra cui, l'indicazione della legge di Dio come elemento che fa sì che la Chiesa cattolica, dopo tutto, non riconosce il modo di procedere delle Chiese ortodosse, per quanto riguarda le condizioni richieste per la validità del matrimonio e per l'annullamento di tale unione.

La perspicacia dell'Autrice ha fatto sì che non fossero omesse le questioni relative alla reale portata del citato articolo 3 § 2 della *Dignitas connubii*. Effettua qui un'analisi completa, piena di arte giuridica, dell'articolo suddetto della DC (insieme alla clausola *salvo art. 114*), dimostrando una considerevole dose di senso critico riguardo a interpretazioni non autorizzate, e ammettendo infine che, al di là del più comprensibile interesse giuridico del caso – qual è l'intenzione di contrarre matrimonio di un acattolico (tra cui un fedele or-

³ U. NOWICKA, *Dichiarazione*, op. cit., pp. 27-125.

⁴ L'autrice tratta le questioni sostanziali per la problematica del suo libro: prima di tutto il modo di intendere il principio dell'indissolubilità e il problema dell'applicazione pratica nella Chiesa cattolica e quelle ortodosse.

todosso) con una parte cattolica –, il giudice ecclesiastico è competente nel riconoscimento della pratica di nullità del matrimonio di un acattolico, ogni qual volta esso presenti un importante e convincente interesse giuridico.

Nella continuazione del capitolo, il lettore viene a conoscenza della questione del matrimonio dei fedeli ortodossi di fronte al giudice della Chiesa cattolica. Si tratta dunque del diritto, di un fedele ortodosso, di rivolgere al tribunale della Chiesa cattolica la richiesta di risoluzione di un caso matrimoniale, ed anche le competenze di un dato tribunale di accogliere questo tipo di istanza. Entrambe le questioni sono trattate dall'Autrice nel contesto dei cambiamenti portati nel campo dell'ecumenismo dal Decreto del Concilio Vaticano II *Unitatis redintegratio*, tenendo anche presente i principi della legge di Dio, e prendendo in considerazione le norme generali processuali o le decisioni della Segnatura Apostolica.

2.

Nella seconda parte dell'elaborato – “Sentenze di divorzio ortodosso e loro effetti nel foro della Chiesa cattolica”⁵ –, dopo aver trattato l'istituzione del divorzio nella Chiesa ortodossa, l'Autrice concentra la sua attenzione sulle cause di divorzio, e sulla procedura delle sue deliberazioni in alcune Chiese ortodosse (Patriarcato di: Mosca, Serbia, Romania, Bulgaria; Chiese Autocefale di: Cipro, Grecia, Polonia, Albania, Ceca e Slovacchia, America). Avvicinando a sua volta il lettore al principio ecclesiastico di *oikonomia*, indica altri motivi (oltre all'adulterio) per sentenziare il divorzio e contrarre un nuovo matrimonio. Nonostante le difficoltà per definire tale *oikonomia*, chiarisce che si tratta di ordini disciplinari emessi dall'autorità competente, grazie a cui si permette – in maniera temporanea ed eccezionale – la non osservanza della legge stabilita dall'autorità superiore; l'obiettivo di questa istituzione è quello di proteggere il bene comune, il mantenimento della pace nella Chiesa, l'unità tra le autorità ecclesiastiche e civili, il bene dell'ecumenismo e la cooperazione cristiana.

Soffermandosi poi sull'istituzione del matrimonio reiterato (dopo il divorzio), l'Autrice affronta la tematica degli impedimenti matrimoniali nelle rispettive Chiese ortodosse, in cui sono vigenti differenti elenchi di tali impedimenti. Accenna al fatto che la sentenza di divorzio non legittima ancora (*ipso facto*) di risposarsi, e che l'assenso ad una nuova unione matrimoniale è solo un atto di misericordia del vescovo. Rileva inoltre che, mentre inizialmente il permesso per contrarre un nuovo matrimonio lo poteva ricevere solo la parte innocente, attualmente è anche concesso alla parte colpevole. L'assenso viene concesso solo al secondo e al terzo matrimonio, mentre viene fatta una totale opposizione nel contrarre un quarto.

⁵ U. NOWICKA, *Dichiarazione*, op. cit., pp. 129-249.

L'ulteriore lettura del libro consente di venire a conoscenza della procedura relativa all'accertamento di stato libero dei fedeli ortodossi dopo il divorzio religioso. Si tratta di un processo giudiziario, nel corso del quale si deve determinare se il matrimonio delle parti ortodosse, risolte nella loro Chiesa attraverso il divorzio, è stato validamente contratto: giacché lo stesso sacerdote della Chiesa cattolica, che effettua l'indagine prematrimoniale (della parte ortodossa divorziata e della parte cattolica), non è competente nel determinare lo stato libero della parte ortodossa. Particolarmente importante qui è la questione, se un divorzio ottenuto nella Chiesa ortodossa può a volte esaurire il carattere di vera nullità del matrimonio, secondo la legge della Chiesa cattolica.

Riferendo il problema della inadeguatezza dei documenti della Chiesa ortodossa in materia di stato libero, l'Autrice discute e analizza – con la sua peculiare perspicacia e chiarezza – la Dichiarazione della Segnatura Apostolica del 20 ottobre 2006, relativa alla possibilità di permettere ai fedeli della Chiesa ortodossa in Romania, di contrarre un altro matrimonio nella Chiesa cattolica. Pregevole è l'aver illustrato il problema con casi concreti, esaminati nei tribunali della Chiesa cattolica.

La necessità di un processo giudiziario nel tribunale cattolico, è discusso dalla Nowicka nella seconda parte del capitolo (criteri per la determinazione della nullità dei matrimoni di acattolici; nullità di matrimoni di fedeli ortodossi nella giurisprudenza della Rota Romana). In riferimento ai succitati criteri, evidenzia una lacuna giuridica esistente nel CIC: la mancanza di una disposizione di legge che permetterebbe ai coniugi ortodossi l'applicazione dei diritti, a cui sono soggetti;⁶ segnala una proposta interessante di U. Navarrete;⁷ analizza i cann. 781 e 780 § 2 CCEO, e gli artt. 4 § 1 e 2 del § 2 della Istruzione *Dignitas connubii*. Giustamente l'Autrice ha rilevato che la Chiesa cattolica può prendere in considerazione tali norme (come sopra indicato) e applicarle, senza assumerle assolutamente come proprie. Per quanto riguarda la nullità dei matrimoni dei fedeli ortodossi nella giurisprudenza rotale, la presentazione e la valutazione delle relative risoluzioni dei turni rotali (tra cui il caso Jarawan del 10 marzo 1989, a titolo di simulazione totale) merita un particolare riconoscimento.

La sezione successiva, sulla questione della nullità del matrimonio nella Chiesa ortodossa (possibilità di sussistenza di sentenze ortodosse deliberanti la nullità di un matrimonio; eventuale procedura per il riconoscimento delle sentenze ortodosse nel foro canonico), fornisce la risposta alla domanda su come trattare, nel foro della Chiesa cattolica, la parte ortodossa (che ha

⁶ Cfr. can. 1059 CIC e can. 780 CCEO.

⁷ Cfr. U. NAVARRETE, *Competentia Ecclesiae in matrimonium baptisatorum eiusque limites*, «Periodica» 67 (1978), s. 101.

intenzione di contrarre matrimonio con la parte cattolica), qualora presenta al parroco cattolico non il documento ottenuto dalla Chiesa ortodossa del divorzio, o anche le fotografie della benedizione del legame contratto precedentemente nella sua Chiesa, ma la sentenza di annullamento del matrimonio precedentemente contratto, rilasciato dall'autorità competente della propria Chiesa. Nella tematica ampiamente trattata sulla possibilità stessa dell'esistenza delle sentenze accennate nella Chiesa ortodossa, l'Autrice sottopone a forte critica lo stato della legislazione delle Chiese orientali acattoliche in materia di matrimonio, in particolare nell'ambito delle singole Chiese. Presenta in seguito la risoluzione alla questione di nullità del matrimonio nel Patriarcato Serbo (*Regolamento del matrimonio*) e nella Chiesa Autocefala di Cipro (*Carta della Chiesa Cipro*), e discute poi gli impedimenti matrimoniali, e le cause per il divorzio nella Chiesa ortodossa, confrontandole con le cause di nullità note nella normativa della Chiesa cattolica. Questa è una parte molto importante del lavoro, per risolvere il problema del riconoscimento delle sentenze ortodosse, nel foro della Chiesa cattolica, giudicanti la nullità del matrimonio.

Confrontando i vari impedimenti matrimoniali e i vizi (intesi in senso ampio) del consenso matrimoniale in entrambi i sistemi, la Nowicka si è assunta un compito estremamente difficile (se non uno dei più difficili contenuti nel libro), "aprendosi abilmente un varco" nella selva di sfumature e sottigliezze di una materia così complessa. Il livello di difficoltà aumenta, in molti casi, per la mancanza di uniformità nelle varie Chiese ortodosse; a volte è difficile determinare la forza effettiva di tale leggi. Nonostante tutto, l'Autrice cerca sempre di indicare quale valore giuridico hanno le rispettive sentenze delle autorità competenti delle Chiese orientali acattoliche, quando si tratta della possibilità di riconoscerle nel foro della Chiesa cattolica. Rivolge inoltre la massima attenzione sulla necessità di mantenere ogni cautela nel valutare una data sentenza ortodossa.

Nel presentare, a sua volta, l'applicazione di un'eventuale procedura per il riconoscimento delle sentenze ortodosse nel foro canonico, la Nowicka fa generalmente riferimento alla decisione della Segnatura Apostolica del 1991, emessa in risposta alla richiesta di uno dei vescovi, di dispensa dal processo giudiziario in merito al matrimonio di due acattolici dell'est. La Segnatura Apostolica, dopo essersi consultata con il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, non ha fornito la dispensa dal processo giudiziario.⁸ Consapevole delle non poche difficoltà nel riconoscere l'efficacia delle decisioni ortodosse nel foro della Chiesa cattolica, l'Autrice fornisce una serie ben adeguata di indicazioni per situazioni di questo tipo. Il riconoscimento automatico, nel foro canonico, dei contenuti di tutti i certificati, prodotti da parte ortodossa,

⁸ Cfr. *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, Decretum*, 7 I 1991, Prot. 22343/90 VT.

costituisce, per la Nowicka, un grave rischio di violazione della legge di Dio circa l'indissolubilità del matrimonio. E giustamente osserva che una situazione leggermente diversa si verifica quando la parte ortodossa presenta non un semplice certificato, ma una decisione con la motivazione, i verbali con le procedure effettuate, e ancor più gli atti processuali completi, anche se ciò non significa il riconoscimento acritico di una concreta sentenza ortodossa nel foro canonico. Indispensabile sarebbe qui la partecipazione di un giudice della Chiesa cattolica, anche se allora diverrebbe possibile il postulato di rinuncia alla necessità di un appello formale da parte ortodossa del proprio matrimonio, e l'applicazione di una procedura simile a quella che è prevista presso la Corte d'Appello. Il giudice ecclesiastico, aggiunge giustamente l'Autrice, avrebbe allora il compito di studiare la pratica e la disciplina di una data Chiesa ortodossa in una determinata materia, e quindi affermare se il giudizio emesso nel tribunale ortodosso (sentenza di divorzio) si può approvare (come si approva una positiva sentenza del tribunale di primo grado), oppure se decidere che il caso debba essere risolto in un procedimento ordinario (allora la sentenza emessa in tale forma richiederebbe la conferma da parte del tribunale della corte suprema). Tale posizione dell'Autrice è da considerarsi inequivocabilmente corretta.⁹

3.

Infine, la terza parte dell'elaborato – “Situazione giuridica dei fedeli ortodossi legati precedentemente con un contratto civile”¹⁰ – si occupa dei casi in cui la parte ortodossa, al fine di contrarre matrimonio con una parte cattolica, presenta al sacerdote cattolico un documento di divorzio civile inerente un matrimonio civile stipulato in precedenza. Si parte qui dal presupposto che l'evoluzione, che si è realizzata in quest'ambito, si può conoscere meglio attraverso la giurisprudenza della Rota Romana, tenendo pure conto delle relative disposizioni della Istruzione *Dignitas connubii*.

In un passaggio dedicato ai matrimoni civili dei fedeli ortodossi, tali unioni vengono prima mostrate nel contesto di *ritus sacer* nel matrimonio in Oriente. Così il lettore viene a conoscenza prima di tutto del significato della benedizione sacerdotale degli sposi nella tradizione delle Chiese. Successivamente l'Autrice pone tale domanda: il matrimonio può essere valido anche se non è sacramentale? Cercando di rispondere a questo interrogativo,

⁹ Per quanto riguarda l'efficacia delle dichiarazioni ortodosse nel foro della Chiesa cattolica U. Nowicka sottolinea le due questioni fondamentali: 1) la conoscenza della posizione e della disciplina delle singole Chiese riguardo alla causa secondo cui si pronuncia la sentenza sul matrimonio; 2) la possibilità della conoscenza non solo la sentenza stessa ma anche le ragioni e i modi che hanno avuto l'influsso sulla sua emanazione (U. NOWICKA, *Dichiarazione*, *op. cit.*, p. 246.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 253-356.

sottolinea che nelle Chiese ortodosse è estraneo il principio, presente nella Chiesa cattolica, della identità e inseparabilità del contratto e del sacramento nei battezzati. In relazione al parere di alcuni autori (tra cui J. Prader), Lei afferma che, secondo la dottrina ortodossa, è possibile distinguere tra il matrimonio valido naturalmente e il matrimonio sacramentale; il matrimonio civile può quindi essere considerato come un matrimonio naturale. Tale punto di vista è confermato dal documento dal titolo *La dottrina sociale della Chiesa Ortodossa Russa*, dell'anno 2000.

Nell'ultima parte del capitolo, l'Autrice affronta il problema centrale della necessità della forma canonica nei matrimoni ortodossi dal punto di vista giuridico della Chiesa cattolica. Ella afferma che, prima del Concilio Vaticano II, i matrimoni contratti fra credenti ortodossi senza l'osservanza del rito sacro erano riconosciuti – nella giurisprudenza rotale – come validi; ma la nullità dei matrimoni contratti solo civilmente era riconosciuta, nei tribunali della Chiesa cattolica, non a titolo della mancanza del *ritus sacer*, ma per altri titoli. Nel valutare, prima del Concilio Vaticano II, l'inesistente – di fatto – problema sulla nullità dei matrimoni dei fedeli ortodossi, stipulato in forma civile, l'Autrice dimostra in modo convincente le ragioni di questo stato di cose. E in questo passaggio, il lettore nota come la Nowicka si muova in maniera molto disinvolta, sia nell'ambito della giurisprudenza rotale che nella letteratura canonistica. Sottolinea quindi che, dopo il Concilio Vaticano II, quando nel Decreto *Unitatis redintegratio* è apparsa la dichiarazione che “le Chiese d'Oriente [...] hanno potestà di regolarsi secondo le proprie discipline” (n. 16), la situazione è cambiata radicalmente: nel valutare la validità dei matrimoni dei fedeli ortodossi si doveva ora tener conto della necessità – e ciò per la validità del legame – del rito sacro, il che significava la nullità del solo matrimonio civile. Tuttavia, ogni caso doveva essere trattato separatamente. All'Autrice non è passata inosservata la tendenza emergente volta a dare una nuova interpretazione al can. 90 § 2 del *Motu proprio* di Pio XII, *Crebrae allatae sunt*, del 1949, secondo cui da tale disposizione non risulta affatto che gli acattolici non sono vincolati da alcuna forma di validità del loro matrimonio, ma risulta unicamente che non li lega una forma cattolica. Tuttavia, il CIC del 1983, anche se non ha specificato in modo esplicito la posizione della Chiesa cattolica nei confronti della forma canonica dei fedeli ortodossi (e giustamente!), nel can. 1127 fa indirettamente capire che la Chiesa cattolica si riferisce alla comprensione e al rispetto del *ritus sacer*. Tuttavia, non vi è alcuna indicazione nel CIC su come valutare, nel foro canonico, i matrimoni ortodossi per quanto concerne la forma di contrarre una tale unione. Ciò è stato fatto tuttavia nell'articolo 4 § 1, n. 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii*, anche se – secondo l'Autrice – questa non è una chiarificazione pienamente soddisfacente. In base a tale disposizione, quando il giudice ecclesiastico deve esaminare la nullità di un matrimonio di acattolici battezzati

– per quanto riguarda la forma del matrimonio – dovrebbe ricordare che la Chiesa cattolica riconosce qualsiasi forma prescritta o permessa dalla normativa nella Chiesa o nella Comunità ecclesiale, a cui appartenevano le parti nel momento dell'unione matrimoniale, a condizione che il matrimonio sia stato contratto nel rito sacro, se almeno una delle parti apparteneva ad una qualche Chiesa orientale acattolica.

Per quanto riguarda un fedele ortodosso, che ha contratto matrimonio civile e poi ha ottenuto il divorzio, ma vuole poi sposarsi nella Chiesa cattolica, non è difficile ammettere, come fa l'Autrice, che questa unione civile non sarà – in linea di principio – trattata come un matrimonio valido (non vi è un ostacolo del vincolo matrimoniale). Affermando ciò, aggiunge che la causa non è più così chiara, nel caso in cui è necessario istruire un processo competente per stabilire lo stato libero di un fedele ortodosso sposato precedentemente con un'unione civile. Tuttavia, siccome la disposizione sopracitata *Dignitas connubii* (art. 4 – § 1) testualmente recita: “Ogni qual volta il giudice ecclesiastico deve *pronunciarsi sulla nullità di matrimonio* di coniugi acattolici battezzati [...]”, sembra indicare la necessità di condurre un'inchiesta giudiziaria. Su tale questione (la procedura per la determinazione di stato libero di fedeli ortodossi precedentemente uniti da matrimonio civile) è dedicata la sezione successiva.

Innanzitutto l'Autrice fa riferimento alle soluzioni precedenti (necessità di approvazione della sentenza di primo grado da parte della Segnatura Apostolica; necessità di risolvere i casi attraverso il processo ordinario o il processo con rito abbreviato; dispensa dal processo giudiziario della Segnatura Apostolica); e poi introduce il lettore alle decisioni attuali del suddetto Tribunale della Sede Apostolica.

Sulla base delle deduzioni dell'Autrice, in generale si può dire che le risoluzioni della Segnatura Apostolica attualmente vigenti nell'ambito della procedura, di cui si parla, sono state precedute da una significativa evoluzione di vedute: da soluzioni rigorose a sempre più miti, terminando anche con le dispense (concesse a volte) dallo svolgimento dei procedimenti giudiziari. Un dettagliato rendiconto delle varie fasi di questa evoluzione, costituisce uno dei temi più interessanti ed importanti del lavoro, in cui sono presentate una serie di sentenze della Segnatura Apostolica, che formano l'*iter procedendi* nelle cause di nullità dei matrimoni, dei fedeli ortodossi, contratti senza osservare il rito sacro. Punto di partenza sono qui le sentenze del suddetto tribunale del 28 novembre 1970 e del 23 novembre 1974, che hanno fissato il principio di trattare un tale tipo di questioni attraverso il processo ordinario; e anche la conferma di giudizio positivo della Segnatura Apostolica. Ma solamente pochi anni dopo (nel 1976) il suddetto Tribunale Apostolico ha rinunciato alla necessità di approvare le risoluzioni dei tribunali di livello inferiore, e addirittura ha riconosciuto la possibilità di procedere in tali casi con pro-

cedimento breve. In maniera interessante è stata presentata qui la risposta della Segnatura Apostolica del 10 maggio 1976, accordata al vescovo M.

Successivamente l'attenzione del lettore è attirata da un ampio discorso dell'Autrice sulla situazione sorta dopo l'autentica interpretazione del can. 1086 CIC, del 1983, da parte della Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico del 26 giugno 1984. Il suddetto dicastero aveva allora affermato (in risposta alle questioni sollevate) che per determinare lo stato libero di coloro i quali – essendo tenuti a mantenere la forma canonica – hanno contratto matrimonio di fronte ad un funzionario civile o ad un ministro di culto acattolico, non è necessario un processo documentale (in base al can. 1686 CIC) ma solo un esame prematrimoniale (secondo i cann. 1066-1067 CIC). La domanda che è emersa dopo tale risposta – se ciò si può applicare anche in riferimento all'accertamento dello stato libero dei fedeli ortodossi in precedenza legati solo da contratto civile –, ha incontrato tuttavia (nonostante un parere diverso di autorità, nel campo del diritto delle Chiese orientali, come D. Salachas o V. J. Pospishil) una risposta negativa da parte della Segnatura Apostolica, che ha giudicato che il *responsum* sopra citato, della Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico, non ha cambiato nulla nel caso di fedeli ortodossi, e nel modo di dichiarare il loro stato libero (dopo che hanno precedentemente stipulato un contratto civile). Una tale posizione, del Supremo Tribunale, è stata principalmente motivata dal fatto che i canoni del nuovo CIC valgono solo per la Chiesa latina, e quindi la risposta della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico si riferisce solo alla Chiesa latina. Tuttavia completamente diverso era stato il parere della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, formulato il 29 maggio 1990, in risposta alla questione posta dall'arcivescovo M., relativa alla procedura per l'annullamento di un matrimonio civile di una persona battezzata nella Chiesa ortodossa: la Congregazione ha dichiarato che in tal caso è possibile adottare o il processo documentale (dal can. 1686 CIC), o l'indagine prematrimoniale (cann. 1066-1067 CIC). Tuttavia, la posizione della Segnatura Apostolica rimase allora invariata.

Un cambiamento di posizione del Supremo Tribunale è avvenuto gradualmente, quando, in taluni casi specifici, il tribunale ha iniziato – dal decreto del 3 gennaio 2007 – a concedere dispense dalla necessità di svolgere il processo (per giusto e ragionevole motivo). L'accurata e approfondita analisi del decreto condotta dall'Autrice, consente una corretta comprensione della decisione della Segnatura Apostolica, che permette al Vescovo di stabilire lo stato libero del fedele ortodosso durante l'esame prematrimoniale (la dispensa dalla necessità di mantenere le norme del processo ordinario o documentale è stata concessa con la condizione che, se durante l'esame prematri-

moniale sorgesse qualche dubbio, la questione venga sottoposta al tribunale competente). Allo stesso modo, sono state presentate altre decisioni del Supremo Tribunale; gli eterogenei meandri (e le relative cause) collegati con la sua mutevole posizione, rivelano la complessità della problematica.

Le risoluzioni correnti della Segnatura Apostolica, definite dalla Nowicka come “opinione permanente”, hanno trovato la propria espressione nel continuo mantenimento della propria posizione, da parte del tribunale stesso. Tuttavia, il già citato decreto del 3 gennaio 2007, la Segnatura Apostolica (previa consultazione con le Congregazioni per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, e per la Dottrina della Fede) lo trasmise successivamente ai vescovi, in risposta alle loro domande, ed inoltre venne pubblicato nei “Periodica” del 2008. Riflettendo su tale posizione, in seguito delle proprie argomentazioni, l’Autrice richiama l’attenzione sui tre seguenti importanti momenti (mentre indica i motivi citati dal Supremo Tribunale): 1) sufficienza delle indagini prematrimoniali (le ragioni di tale sufficienza sono: la presunzione di validità dell’atto giuridico; la mancanza di presunzione di validità del matrimonio contratto senza rispettare i requisiti giuridici; la presa in considerazione del canone 781 n. 2 CCEO, e dell’articolo 4 § 1, n. 2 dell’Istruzione *Dignitas connubii*; l’analogia in rapporto all’interpretazione autentica del canone 1686 CIC del 26 giugno 1984); 2) autorità competente per determinare lo stato libero (l’Ordinario del luogo; il parroco dopo la consultazione con l’Ordinario del luogo); 3) situazioni che richiedono di rinviare il caso in tribunale (quando durante l’esame prematrimoniale esistessero dei dubbi, oppure un tal matrimonio non poteva essere contratto *cum ritu sacro* a causa di un grave ostacolo; quando una delle parti non era battezzata; quando insorgesse ancora un qualsiasi altro dubbio). In particolare il terzo aspetto (situazioni particolari) sembra essere il più interessante, a cui l’Autrice ha anche dedicato maggiori attenzioni, soprattutto per quanto riguarda la questione se il matrimonio non può essere contratto nel rito sacro a causa di un serio problema. Si tratta infatti di quell’inconveniente grave (*grave incommodum*), che funge da ostacolo nel contrarre il matrimonio *cum ritu sacro*. La Nowicka riporta qui diverse posizioni di giudizio della Segnatura Apostolica, e di alcuni rappresentanti della dottrina.

Ponendo una serie di domande sulla comprensione di tale *grave incommodum*, e analizzando la posizione dei rappresentanti della dottrina, l’Autrice si chiede se – nonostante l’assenza della forma straordinaria nella Chiesa ortodossa – si può privare i fedeli del diritto, per contrarre un matrimonio naturale, che gli spetta per natura stessa, e considerare non validi i matrimoni da loro contratti anche nel caso di omissione del *ritus sacer* per motivi indipendenti dalla loro volontà. Essa rileva che nella dottrina la maggior parte dei suoi rappresentanti ritiene che – nonostante l’importanza che assume

per gli ortodossi – la benedizione del sacerdote non può essere un obbligo derivante dalla legge di Dio (tale elemento è il consenso matrimoniale), ma proviene solamente dalla legge ecclesiastica. Quindi, nel caso di mancata raggiungibilità di un sacerdote, e dell’ottenimento della sua benedizione, la legge naturale deve prevalere sulla legge puramente umana. Segnala allo stesso tempo il parere di F. Aznar Gil,¹¹ che consentirebbe l’uso della forma straordinaria nella Chiesa ortodossa, oppure di M. Á. Ortiz,¹² che sostiene che la mancanza della forma straordinaria nelle Chiese ortodosse è la conferma della separazione esistente nella teologia ortodossa tra il matrimonio e il sacramento; così quando non c’è la possibilità di chiedere al sacerdote di benedire gli sposi, allora i fedeli hanno il diritto di contrarre un matrimonio naturale. Cita anche le significative *Animadversiones*, aggiunte alla già accennata sentenza della Segnatura Apostolica del 28 novembre 1970, in base alle quali, nella risoluzione di una questione, i tribunali dovrebbero valutare le circostanze di ogni caso e, soprattutto, se davvero è stata omessa la benedizione del sacerdote, e se (in caso affermativo) non fosse ciò provocato dall’impossibilità di raggiungere il sacerdote.

La perspicacia della Nowicka la obbliga a tenere in considerazione anche la Nota (n. 7) del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, del 13 maggio 2003, in relazione ai matrimoni civili dei fedeli ortodossi contratti in Kazakistan ai tempi in cui esisteva l’URSS. La valutazione, in questo documento, del caso di matrimoni tra ortodossi, nella situazione di impossibilità di rivolgersi ad un sacerdote, è stata trattata nel contesto degli insegnamenti del Concilio Vaticano II e della citata sentenza del Supremo Tribunale del 28 novembre 1970. In tale Nota è stato menzionato l’*usus* di questo tribunale, che è il riconoscimento della disciplina delle Chiese ortodosse e il loro diritto di governarsi con le proprie norme, ma anche l’applicazione, ai matrimoni degli acattolici orientali, della legge della Chiesa cattolica, per quanto riguarda la forma straordinaria. Tuttavia, una lettura più attenta delle Note indica una soluzione leggermente diversa: la risoluzione del caso citato (matrimoni in Kazakistan) dipende dal tribunale, che riconoscerà la nullità del matrimonio; se sarà un tribunale della Chiesa cattolica, o un tribunale della Chiesa cattolica orientale (a comprova è fornito il testo del canone 781, n. 2 CCEO, e, in mancanza di un equivalente, nel CIC; nel frattempo l’Istruzione *Dignitas connubii* è entrata in vigore quasi due anni dopo la pubblicazione delle Note!).

Il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi ha ricono-

¹¹ Cfr. F. R. AZNAR GIL, *Derecho matrimonial canónico*, t. 3: *Cánones 1108-1165*, Salamanca 2003, p. 83.

¹² Cfr. M. Á. ORTIZ, *La validità del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa*, «*Ius Ecclesiae*» 17 (2005), n. 1, p. 330-331.

sciuto che, se secondo la legge delle Chiese orientali acattoliche non si può validamente unirsi in matrimonio senza la benedizione di un sacerdote, il tribunale competente della Chiesa cattolica orientale, riferendosi alla legge acattolica e applicandola sulla base del can. 781, n. 2 CCEO, è costretto a dichiarare nullo il matrimonio, anche nel caso in cui – secondo il can. 832 CCEO – vi è l'impossibilità (fisica o morale) di rivolgersi ad un sacerdote. Tuttavia, secondo il Pontificio Consiglio, la situazione è diversa nel caso in cui la questione giunge al competente tribunale della Chiesa cattolica latina. Il giudice – a causa della mancanza nel CIC di un canone analogo a quello del can. 781, n. 2 CCEO – è obbligato a procedere sia secondo le regole stabilite dal Supremo Tribunale, sia utilizzando l'analogia, di cui al can. 19 CIC. Il giudice, allora, vista la disciplina delle Chiese ortodosse in una situazione ordinaria di un matrimonio, dovrebbe contemporaneamente applicare al matrimonio per i fedeli ortodossi la legge della Chiesa cattolica riguardo alla forma straordinaria, e quindi sentenziare la nullità del matrimonio solamente nel caso in cui non ci fosse una grave difficoltà nel raggiungere il sacerdote e ricevere la sua benedizione.

Citando la posizione del Pontificio Consiglio, U. Nowicka, come altri autori, conclude che la validità / nullità di un matrimonio dipenderebbe dal tribunale (o della Chiesa cattolica orientale o della Chiesa cattolica latina) a cui è stata presentata la causa, e ciò può suscitare un considerevole stupore. Ma aggiunge subito che la posizione attuale del suddetto organo della Santa Sede deve essere integrata ("aggiornata"), tenendo in considerazione l'art. 4 § 1, n. 2, pubblicato due anni dopo l'Istruzione *Dignitas connubii*, la cui norma ha colmato un vuoto giuridico preesistente. Se dunque, osserva l'Autrice, il Pontificio Consiglio, adottando tale posizione, si era avvalso appunto del can. 781, n. 2 CCEO, si deve supporre che attualmente – quando una analoga disposizione (art. 4 § 1, n. 2 DC) è in vigore anche nella Chiesa latina –, dovrebbe pure essere applicata una soluzione, basata sul suo contenuto, non solo da parte del tribunale cattolico della Chiesa orientale, ma anche da parte del tribunale cattolico della Chiesa latina. L'Autrice trae la giusta conclusione che se la Nota fosse stata rilasciata già al momento dell'entrata in vigore dell'art. 4 § 1, n. 2 DC, anche i tribunali della Chiesa latina avrebbero indicato una soluzione escludente l'applicazione della legge della Chiesa cattolica nella forma straordinaria, in rapporto ai matrimoni dei fedeli ortodossi. Secondo la posizione del Pontificio Consiglio, rileva successivamente la Nowicka, questa applicazione perde il suo significato in confronto al principio del rispetto e della considerazione dei propri diritti delle Chiese ortodosse, le quali non prevedono tali regole. Da ciò, quindi, si dovrebbe affermare che, nel valutare la validità / nullità del matrimonio civile dei fedeli ortodossi, non necessariamente si dovrebbe prendere in considerazione ed esaminare la loro situazione, in cui si trovavano al momento della decisione

di omettere la benedizione del sacerdote (cioè se si è verificata l'impossibilità di raggiungere il sacerdote).¹³

L'Autrice rileva successivamente che nel n. 7 delle Note, è possibile scorgere il riconoscimento della possibilità di contrarre matrimonio da parte dei fedeli ortodossi senza la benedizione del sacerdote (sulla base del consenso coniugale); tanto più che il documento spiega che, nei casi analizzati, la validità di un matrimonio non dipende dall'atto civile, ma dal fatto che le parti abbiano espresso il consenso matrimoniale valido (persino nella convinzione che il matrimonio da loro contratto senza un sacerdote non sarà valido nel foro ecclesiastico). Inoltre, continua l'Autrice, il Pontificio Consiglio affronta anche la questione del riconoscimento dei matrimoni contratti senza la benedizione del sacerdote come validi, tuttavia non dal punto di vista sacramentale (cosa che l'Autrice considera giusta). Ricorda anche che nel n. 8 delle Note è sottolineato che, nel valutare i matrimoni dei fedeli della Chiesa ortodossa, il giudice del tribunale della Chiesa cattolica ha l'obbligo di prendere in considerazione, tra l'altro, le ambiguità sia nelle questioni teologiche che giuridiche, in relazione al matrimonio sacramentale di acattolici orientali, considerando tuttavia la legge di Dio.

In relazione alle proposte di M. Á. Ortiz, la Nowicka ritiene che la soluzione migliore dei problemi sarebbe ammettere che, visto che il legislatore prevede la risoluzione di eventuali nullità di matrimoni civili di fedeli ortodossi nel foro giudiziario (quindi non presuppone *a priori* la sua nullità), e se non vi è dubbio che le parti hanno volutamente omesso il *ritus sacer* – anche se avrebbero potuto facilmente riceverlo –, una tale unione non deve essere presa in considerazione nel foro della Chiesa cattolica; allora lo stato libero delle parti contraenti lo può confermare l'Ordinario del luogo o il parroco, dopo una consultazione con l'Ordinario, durante l'esame prematrimoniale. Se tuttavia, ricorda l'Autrice, come indicato nella sopracitata risposta della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007, durante l'esame prematrimoniale rimane il dubbio se il matrimonio non potesse essere contratto nel sacro rito senza grave difficoltà, la questione dovrebbe essere sottoposta al tribunale competente.

Si può senz'altro essere pienamente d'accordo con le conclusioni – derivanti da tale argomento – dell'Autrice: 1) Vi è piena conformità delle suddette risposte del Tribunale Supremo dal can. 1060 CIC e dal can. 779 CCEO (“nel dubbio, il matrimonio deve essere considerato valido”). Ciò significa

¹³ Questo tipo di parere è quindi contrario alla prassi seguita dalla Segnatura Apostolica, come l'Autrice indica ad esempio nelle due sentenze sopra citate. Significativo è il fatto che il Pontificio Consiglio, nelle proprie soluzioni, non fa riferimento del tutto alla questione della legge naturale, che è alla base della *ius connubii* di ogni persona; richiama comunque l'attenzione sulla benedizione del sacerdote.

che il matrimonio civile dei fedeli ortodossi di regola non è valido, e non si applica ad esso la presunzione di validità (dei suddetti canoni), e non bisogna dimostrarlo nel foro giudiziario. Se, invece, sorgesse un tale dubbio, a causa delle possibili circostanze che giustificano l'uso della forma straordinaria, allora – ai sensi delle raccomandazioni della Segnatura Apostolica – si dovrebbe rimandare il caso al tribunale competente; tale raccomandazione indica che in questo caso si ammette la possibilità della validità del matrimonio civile. 2) Sebbene la Segnatura Apostolica non prenda posizione direttamente, e non giudichi la validità dei matrimoni civili dei fedeli ortodossi contratti *sine ritu sacro* in una situazione di gravi difficoltà (per raggiungere il sacerdote), vietando solo l'uso di vie amministrative (durante l'esame prematrimoniale) per determinare lo stato libero delle parti contraenti, tuttavia questa disposizione sembra certamente implicare la possibilità di applicazione del diritto della Chiesa cattolica, circa la forma straordinaria, anche ai matrimoni di questi fedeli ortodossi, e questo rimane in conformità con la prassi del Supremo Tribunale, di cui si è accennato sopra.

Per quanto riguarda poi il caso in cui sorga un dubbio nell'ambito dell'appartenenza alla Chiesa ortodossa (o se almeno una delle parti della Chiesa acattolica orientale era effettivamente battezzata al momento del matrimonio), la Nowicka indica che la Segnatura Apostolica, in questo caso, prescrive di sottoporre la questione al competente tribunale ecclesiastico.

IV. VALUTAZIONE FINALE

In conclusione, è il caso di affermare che lo studio monografico di Ursula Nowicka è un lavoro molto prezioso. Avendo una buona conoscenza delle questioni giuridiche della Chiesa cattolica latina e delle Chiese orientali cattoliche, come anche delle Chiese orientali acattoliche, ha presentato abilmente la questione a cui era interessata, riconoscendo la sua importanza cognitiva, ma anche applicativa (sia nell'ambito ecumenico, che pastorale e giudiziario). Disponendo di un buon bagaglio scientifico (si è rivelata qui molto importante la ricerca laboriosa negli archivi della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, così come l'ampia conoscenza della letteratura in oggetto), con appropriata acutezza ha colto tutti gli intrecci del complesso problema, disponendoli in un insieme coerente e logico. Il suo discorso, accuratamente documentato, lo conduce dinamicamente, mostrando al lettore – con chiarezza e trasparenza – sempre nuovi ambiti di problematiche che compongono la totalità delle tematiche intraprese. E lo fa con una gran dose di critica in relazione alle opinioni e posizioni riferite, non tralasciando le questioni particolarmente difficili; su molti quesiti si permette di esprimere il proprio punto di vista. Utilizzando strumenti metodologici pertinenti, riesce – in determinate sezioni del libro – a mantenere la necessaria disciplina

nel loro uso. Il quadro è completato dall'uso di un buon linguaggio giuridico e di uno stile enunciativo facile per il lettore.

La riflessione dell'Autrice, che ha soprattutto la dimensione pratica, permette di constatare che la dichiarazione dello stato libero dei fedeli ortodossi nel foro della Chiesa cattolica, sebbene non abbia il carattere *stricte* ecumenico, dovrebbe essere considerato nel contesto ecumenico. Si tratta infatti della ricerca della verità sui matrimoni degli stessi ortodossi, contratti nella loro Chiesa.

Sicuramente non è esagerato affermare che il libro di Urszula Nowicka non solo merita un pieno riconoscimento, ma anche una completa raccomandazione a tutti coloro che si occupano *ex professo* – e non solo nell'attività giudiziaria – del diritto canonico matrimoniale, e anche ai sacerdoti e ai teologi del matrimonio.

WOJCIECH GÓRALSKI